

Indicazioni operative per l'accesso di cittadini residenti nel territorio di ATS Brianza a IDR ex art. 26 legge n. 833/78 extraregionali e alle prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell' Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)

Premessa:

- Le prestazioni riabilitative ex art. 26 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 sono prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, erogate nelle fasi di riabilitazione intensiva ed estensiva ed in regime di assistenza extraospedaliera a carattere residenziale a ciclo continuativo, semiresidenziale o diurno, ambulatoriale e domiciliare. L'accesso a tali prestazioni erogate in strutture ubicate fuori dal territorio di Regione Lombardia è da considerarsi evento straordinario, motivato da particolari circostanze. L'impegno di spesa può essere assunto solo nei confronti di strutture accreditate dalle rispettive Regioni e la tariffa da riconoscere è quella stabilita dalla Regione di ubicazione della struttura per la tipologia delle prestazioni sanitarie da rendere ed il relativo riconoscimento economico decorre dalla data indicata nella delibera ATS di assunzione di spesa, non può essere retroattivo ed è riferito all'anno corrente.

- Per quanto attiene le prestazioni di assistenza protesica fornite da INAIL sia a favore di infortunati sul lavoro e tecnopatici che degli assistiti del SSN, si fa riferimento alla DGR 16 aprile 2014 - n. X/1673 "Recepimento dell'accordo quadro, di cui all'art. 9, comma 4, lettera d-bis) del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dal d.lgs. 3 agosto 2009 n. 106, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell' Istituto Nazionale per l' Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). Approvazione schemi protocollo d'intesa e prima convenzione attuativa tra Regione Lombardia e INAIL", in particolare gli artt. 4 (Prestazioni sanitarie a favore degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale *"Presso le strutture sanitarie dell'INAIL, in possesso dei requisiti specificati nel precedente articolo 2, potranno essere erogate a favore degli assistiti del Servizio Sanitario le prestazioni di cui al predetto articolo, se incluse nei livelli essenziali di assistenza, per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale"*) e 5 (Prestazioni di assistenza protesica a favore degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale *"Le prestazioni di assistenza protesica che l'INAIL, ai sensi dell'articolo 19 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984, n. 782, erogherà a favore degli assistiti del Servizio sanitario della Regione Lombardia, presso il Centro di Vigorso di Budrio o sue filiali, saranno rimborsate all'INAIL nel rispetto delle tariffe di cui all'art. 4, comma 1 del decreto del Ministro della Salute del 12 settembre 2006 come modificate dall'art. 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni"*) del "Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e INAIL/allegato A", convenzione rinnovata con validità triennale alla prima scadenza nel maggio 2017.

Indicazioni operative per prestazioni specialistiche di IDR ex art. 26 Legge 833/78

L'accesso alle prestazioni specialistiche di IDR ex art. 26 Legge 833/78, residenziali, semiresidenziali e ambulatoriali, erogate in strutture ubicate fuori dal territorio di Regione Lombardia avviene previa valutazione multidimensionale da parte dell'ASST di residenza dell'assistito (UOS disabilità e non autosufficienza ASST Lecco, UOS Dimissioni Protette e Valutazione Multidimensionale ASST Monza, UOS Valutazione Multidimensionale ASST Vimercate), che acquisisce a tal fine:

- la richiesta del MMG/PdF o specialisti operanti in strutture di ricovero e cura autorizzate, che riporti la dicitura *“prestazioni in regime di ricovero/regime semiresidenziale/regime ambulatoriale ex art. 26 Legge 833/78, presso....., come da P.R.I. allegato. Diagnosi.....”*
- il Piano Riabilitativo Individuale (PRI) redatto da Specialista della Struttura riabilitativa pubblica/privata accreditata extraregionale individuata
- una relazione sanitaria dettagliata, redatta dal medico che ha in carico l'assistito (MMG, specialista, ...) ed eventuale altra documentazione (dimissioni ospedaliere, verbale invalidità, certificazione medica, relazione da parte del Servizio Sociale di riferimento, ecc.)
- l'indicazione della struttura d'accoglienza comprensiva di ragione sociale e indirizzo
- copia della carta di identità dell'assistito

Sono ammissibili a tali prestazioni le persone con residenza anagrafica nell'ambito territoriale afferente l'ATS Brianza, quando sia verificata la **non esistenza o non disponibilità di posti adeguati ai bisogni socio sanitari e riabilitativi dell'assistito in strutture della Regione Lombardia.**

Competenze:

I' ASST:

- verifica l'effettiva residenza dell'assistito nel territorio di ATS della Brianza;
- valuta l'effettiva necessità delle prestazioni richieste, la loro appropriatezza ed efficacia terapeutico/riabilitativa;
- verifica che la struttura in oggetto sia accreditata con la Regione di ubicazione e che presenti caratteristiche di adeguatezza e specificità congrui ai bisogni globali specifici della persona da inserire;
- acquisisce l'importo della tariffa in vigore nella specifica Regione per la tipologia delle prestazioni sanitarie da rendere e la retta alberghiera;
- invia la documentazione e l'esito della valutazione multidimensionale a ATS della Brianza – Dipartimento PIPSS entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda;
- ricevuta da ATS della Brianza l'autorizzazione o il diniego all'ingresso, comunica l'esito all'assistito e/o alla sua famiglia.

La ATS della Brianza

entro 7 giorni lavorativi dalla data di protocollo della proposta trasmessa dalla ASST:

- valuta la documentazione pervenuta al fine di verificare la congruità della richiesta;
- verifica la non esistenza o non disponibilità di posti adeguati ai bisogni socio sanitari e riabilitativi dell'assistito in strutture della Regione Lombardia;
- verifica la disponibilità economica del budget dedicato;
- in caso di esito negativo ne da comunicazione motivata alla ASST proponente.

In caso di esito positivo:

- predispone la delibera di impegno di spesa indicando la durata del ricovero stesso;
- approvata la delibera, ne da comunicazione formale alla ASST proponente ed alla Struttura di accoglienza;
- riceve dalla Struttura di accoglienza comunicazione formale dell'avvenuto ricovero/avvio delle prestazioni a favore dell'assistito;
- predispone l'iter per la liquidazione delle fatture e liquida le relative fatture.

Note di applicazione:

L'impegno di spesa decorre dalla data di ingresso in struttura indicata nella delibera di assunzione di spesa da parte di ATS e cessa il giorno precedente la dimissione.

Esso viene determinato in base alle indicazioni di Regione Lombardia che, allo stato attuale, prevedono l'assunzione della quota sanitaria a carico delle ATS in vigore nella Regione della struttura di ricovero (*rif. nota prot. n. G1.1999 23219 del 28.10.199 "Remunerazione delle prestazioni socio-sanitarie rese da strutture non lombarde a favore di utenti residenti in un Comune lombardo"*).